

STUDIO
ROBERTI - GIORGI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
P.le Santa Croce 7 - 43125 PARMA
tel. 0521- 208414 fax 0521/ 287554
Dott. Francesco Castrìa
tel. cellulare 340/1062851
francescocastrìa@studiorgg.it

AVV. ALBERTO PANGRAZI LIBERATI
AVVOCATO PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Galleria Bassa dei Magnani n. 3 - 43121 Parma
TEL. 0521.285375 - 208121 FAX 0521.231953
E-mail: info@albertopangrazi.it
PEC: alberto.pangrazi@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI PARMA

-SEZIONE FALLIMENTARE-

* * * * *

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per soggetti non fallibili

* * * * *

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art. 14 ter della Legge 3 gennaio 2012 n. 3

* * * * *

Propongono la presente istanza la **Azienda Agricola Casearia Brenova 1902 Società Semplice Agricola**, con sede in Parma, Via Alfredo Veroni, 37/A, C.F. e P.IVA 02457040349, che agisce nella persona del suo legale rappresentate pro tempore, avv. Gino Bocelli di Parma;

nonché i signori **Bandini Maria Grazia e Bocelli Giovanni**, nati rispettivamente a Parma (PR), il 11/05/1950, C.F. BNDMGR50E51G337U, ed il 10/12/1982, C.F. BCLGNN82T10G337L, entrambi residenti a Sala Baganza (PR) in via Venturini n°3; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Pangrazi Liberati, C.F. PNGLRT62T17G337V, e con domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n°3, e-mail pec alberto.pangrazi@pec.giuffre.it, in forza di delega in calce a questo atto,

premessi che:

1°. L'Azienda Agricola Casearia Brenova 1902 Società Semplice Agricola (d'ora innanzi solo "**Brenova**") presenta le caratteristiche che seguono:

- a) versa in una situazione di grave sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte alle obbligazioni, a suo tempo, contratte;
- b) è imprenditore agricolo e, come tale, non è debitore rientrante nelle procedure

concorsuali e, pertanto, non è fallibile.

Tale infallibilità della società in oggetto risulta essere già stata accertata da codesto On.le Tribunale di Parma, con il Decreto 103/2012 Reg. Prefallimentare, che espressamente prevede si “...*Respinge il ricorso proposto dalla Fondazione ENPAIA per la dichiarazione di fallimento della Azienda Agricola Casearia Brenova 1902 Società Semplice Agricola in liquidazione, per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, della legge fallimentare, svolgendo parte convenuta esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile...*” (All. A Bis)

e) ha dunque preso atto della necessità di instaurare un procedimento di liquidazione del patrimonio, ex artt. 14 ter e seguenti della Legge 03 gennaio 2012 n°3;

2°. Il signor Bocelli Giovanni (di seguito solo Bocelli) e la madre dott.ssa Bandini Maria Grazia (di seguito solo Bandini) sono soci della Brenova; Bocelli in forma illimitata, mentre Bandini in forma limitata, per espressa previsione statutaria (All. B), correttamente pubblicata sulla Visura Camerale.

Gli stessi hanno rilasciato molteplici fideiussioni personali, a garanzia dei debiti bancari della Brenova, e si trovano, pertanto, nella medesima situazione di sovraindebitamento della Società Semplice Agricola¹ Brenova;

3°. Con Istanza, ai sensi dell’art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3, depositata in data 9 Luglio 2019, presso l’OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, Brenova, Bocelli e Bandini hanno manifestato l’intenzione di avviare una Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, chiedendo la nomina di un Gestore della Crisi (All. A1, 2, 3);

¹ Si precisa che la Società Agricola Casearia Brenova 1902 è composta da tre diversi soci, come facilmente evincibile dalla mera lettura della Visura Camerale, già allegata; tuttavia, il socio Sig. Bocelli Gino, attualmente Liquidatore della società, ha deciso, per sua scelta, di non presentare alcuna istanza di Composizione della propria Crisi da Sovraindebitamento personale.

Tutto ciò premesso,

Az. Agricola Brenova, Bocelli e Bandini hanno congiuntamente **predisposto la presente proposta di Liquidazione del Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della Legge 3 gennaio 2012 n. 3**, a mezzo dei propri professionisti di fiducia, dott. Francesco Castria e avv. Alberto Pangrazi Liberati, oltre che del Gestore della Crisi incaricato, dott. Angelo Anedda, il quale ha provveduto, altresì, alla verifica ed all'attestazione della Liquidazione, nonché alla stesura della Relazione Particolareggiata, di cui si allega copia (All. C).

Al fine di una migliore valutazione della presente proposta e, per quanto occorrer possa, richiamato il contenuto delle singole istanze, Brenova, Bocelli e Bandini ritengono importante esporre di seguito gli elementi rilevanti ed i termini del ripagamento proposti alle masse dei rispettivi creditori.

* * * * *

SOMMARIO

1. LO STATO DI CRISI DELLA SOCIETA'	5
1.1. La Crisi della società Agricolo Casearia Brenova 1902	5
2. LA CRISI DEI SOCI	8
2.1. La Crisi dei soci Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia	8
2.2. Attività lavorativa e situazione attuale dei Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia	9
3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA'	10
3.1. Le condizioni per l'ammissibilità alla Crisi da Sovraindebitamento	10
4. L'ATTIVO DELLA SOCIETÀ	14
4.1. L'attivo della Società Agricolo Casearia Brenova 1902	14
4.2. I beni immobili oggetto di esecuzione 129/13 R.G.E. e non (Strada del Pirino)	16
4.3. Somme inerenti l'esecuzione 129/2013 R.G.E. (assegnate provvisoriamente)	16
4.4. Beni mobili registrati	17
4.5. Crediti	17
5. L'ATTIVO DEI SOCI	18
5.1. L'attivo dei Signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia	18
6. IL PASSIVO DELLA SOCIETA'	22
6.1. Il passivo della Società Agricolo Casearia Brenova 1902	22
7. IL PASSIVO DEI SOCI	24
7.1. Il Passivo dei Soci Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia	24
8. LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE	27
8.1. La proposta di liquidazione del patrimonio della Società	27
8.2. La proposta di liquidazione del patrimonio dei Sig. Bocelli G. e Bandini M.	28
9. LE AZIONI ESECUTIVE E LE ALTRE CAUSE	32
9.1. Le azioni esecutive e le altre cause pendenti a carico della società	32
9.2. Le azioni esecutive, le impugnazioni e le altre cause in corso a carico dei soci Sig. Bocelli Giovanni e Sig.ra Bandini Maria Grazia	32
9.3. La risalenza nel tempo degli atti dei debitori impugnati dai creditori, l'assenza di atti in frode rilevanti e la diligenza dei ricorrenti	33
10. ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE	37
10.1. Ulteriori informazioni e documentazione fornite ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 e 14 ter, L. 3/2012	37

* * * * *

CAPITOLO 1

LO STATO DI CRISI DELLA SOCIETA'

1.1 La Crisi della Società Agricola Casearia Brenova 1902 SSA

Le ragioni della Crisi della Società, che hanno condotto all'avvio della presente Procedura di Sovraindebitamento, possono essere schematicamente sintetizzate come in appresso.

L'Azienda Agricola Casearia Brenova fu costituita nell'Agosto del 2007, quale società new.co, nell'ambito di un ambizioso progetto di ristrutturazione e risanamento aziendale della nota Azienda Agricola Antica Torre di Bocelli dott. Gino.

Precisamente, l'Azienda Brenova risulta essere stata la società conferitaria di altra precedente società agricola, notevolmente indebitata, la Azienda Agricola Antica Torre di Bocelli dott. Gino (probabilmente, al tempo, una delle più grandi della provincia di Parma). Nei primi anni 2000, infatti, la società conferente di cui sopra era oppressa da una situazione di grave indebitamento con il ceto bancario e con i fornitori, tale per cui organizzava, con l'assistenza di alcuni advisor finanziari alquanto noti (peraltro consigliati dalla stessa Banca Monte Spa, uno dei principali creditori) una operazione finanziaria molto rilevante, con la quale cercava di procedere alla ristrutturazione stragiudiziale della propria posizione debitoria ed al rilancio delle attività aziendali.

In particolare l'Az. Agricola Antica Torre, con l'Assistenza dei propri advisor: riuniva le banche creditrici in pool e concedendo alle stesse, su richiesta espressa delle medesime, ulteriori garanzie reali sui numerosi beni immobili esistenti, agiva per ottenere nuova finanza in favore della neocostituita Società Agricola Brenova 1902 (Azienda Agricola costituita su suggerimento degli stessi Istituti di Credito, che appunto si erano dichiarati disponibili ad effettuare nuovi finanziamenti esclusivamente avverso un nuovo soggetto giuridico, differente dall'Azienda Agricola Antica Torre); sempre in favore della neocostituita Az. Brenova, la vecchia Az. Antica Torre eseguiva il conferimento dei propri

assets aziendali produttivi, onde dotarla del necessario patrimonio immobiliare ed operativo.

Si creava, in tal modo, una bad company (la conferente Antica Torre) destinata a svuotarsi di contenuti e di valore ed una new co. (Az. Agricola Brenova, di cui qui si discute), avvantaggiata dall'apporto di nuova finanza, che il sistema bancario avrebbe dovuto immettere nella new.co, appunto, completante priva di debiti ed in grado, quindi, di proseguire le importanti attività produttive.

L'ambizioso piano di ristrutturazione e rilancio aziendale, tuttavia, trovò un ostacolo significativo nel rapporto con le banche stesse, le quali tradirono gli accordi ed omisero di erogare i finanziamenti pattuti, con la conseguenza che Brenova si trovò, ben presto, a difettare della liquidità sufficiente per garantire le attività produttive (si pensi che, all'epoca, si contava una mandria di bovine in lattazione per la produzione del formaggio Parmigiano/Reggiano di circa 1.000 elementi, tra vacche in lattazione e quella che viene chiamata "rimonta" - si tratta delle bestie giovani nate nelle stalla, non ancora adatte ad essere immesse in produzione).

Brenova pertanto, priva del sufficiente supporto finanziario, prese a registrare da subito un conto economico mensile in negativo, accumulando una mole di esposizioni tale, diversi milioni di euro, da condurre inevitabilmente all'avvio di numerose esecuzioni sul proprio patrimonio; queste sono puntualmente descritte in un apposito allegato (All. D).

La società Agricola Brenova, priva delle risorse finanziarie necessarie per proseguire la propria attività, veniva, quasi immediatamente, posta in liquidazione, nel corso della primavera del 2009.

Attualmente la Società, benchè risulti essere ancora iscritta al Registro Imprese, presso la Camera di Commercio di Parma, è, nei fatti, pressochè completamente inattiva, avendo peraltro subito, nel corso del 2018, nell'ambito della esecuzione immobiliare R.G. 129/13, avanti il Tribunale di Parma, la cessione del compendio immobiliare, comprensivo di

fabbricati e dei terreni, sui quali veniva, un tempo, esercitata l'azienda Agricola, come emerge dall'esame della fattura di vendita (All. E).

In precedenza, precisamente dal 22/07/2008, la Società ricorrente ormai decotta e non più in grado di esercitare direttamente la attività agricola, aveva provveduto ad affittare l'azienda ad altro soggetto, per la precisione alla Società Agricola S. Michele.

Anche per tale attività, tuttavia, il canone di annuo locazione, pari ad € 99.000,00, fu oggetto di esecuzione da parte dei creditori (in particolare, la Banca MPS s.p.a.) e dai medesimi acquisiti a scomputo dei propri crediti.

La società, pertanto, ha attualmente una capacità di generare redditi effettivi pari ad € 0,00.

In esito alla definizione della presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio, Brenova verrà cancellata dal Registro Imprese, venendo meno ogni scopo ed interesse sociale, trovandosi la medesima, alla fine di tale processo liquidatorio, priva tanto di beni, quanto di mezzi per svolgere qualsiasi tipo di attività.

* * * * *

CAPITOLO 2

LA CRISI DEI SOCI

2.1 La crisi dei signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia

Le difficoltà che hanno determinato l'avvio della presente Procedura da parte dei Signori Bandini Maria Grazia e Bocelli Giovanni sono sostanzialmente riconducibili e, quasi totalmente, derivanti dalla crisi che ha colpito la Società Agricolo Casearia Brenova 1902, oltre ad una serie di vicissitudini che hanno interessato la Famiglia Bocelli, in generale, nel corso degli ultimi 15 anni, circa.

In particolare va richiamato come Brenova, Bocelli e Bandini siano stati coinvolti nella attività della Azieda conferente di Brenova, la citata Azienda Agricola Antica Torre di Bocelli dott. Gino (rispettivamente padre dell'istante Giovanni Bocelli e marito della istante Maria Grazia Bandini), all'atto di costituzione di quella società che doveva rappresentare la continuità aziendale, in luogo di quella decotta: la new co. Brenova, appunto.

Brenova fu costituita con nuovi soggetti (i Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia appunto) rispetto alla società conferente Azienda Agricola Antica Torre di Bocelli dott. Gino, rappresentando all'epoca lo strumento per proseguire la attività, dopo aver ottenuto nuovi strumenti finanziari (purtroppo mai completamente erogati dalle banche) e la totalità degli assets aziendali produttivi.

La mancanza, tuttavia, di sufficiente liquidità che garantisse il corretto svolgimento delle attività agricole esercitate, ha inesorabilmente affossato le velleità di risanamento e creato un indebitamento che non poteva essere affrontato; ciò ha travolto, inevitabilmente, anche i nuovi soci (Bocelli e Bandini), sino a quel momento, pressoché estranei alle attività del genitore/marito.

Il coinvolgimento in prima persona dei Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Mariagrazia,

avviene, pertanto, in questo delicato momento della vita aziendale della società conferitaria e risulta dovuto più dalla volontà del padre e marito (Sig. Bocelli Gino), che alla reale intenzione dei due ricorrenti, che per aiutare il loro congiunto, anche sotto esplicito “invito” degli Istituti di Credito, si resero disponibili a partecipare a tale sfortunata operazione di riorganizzazione della precedente società agricola.

In precedenza, infatti, o per la giovane età (Sig. Bocelli Giovanni) o perché impegnati in differenti attività lavorative (Sig.ra Bandini Maria Grazia, professoressa statale), i due Ricorrenti avevano sempre avuto un ruolo più che marginale negli affari economici ed aziendali della Famiglia Bocelli.

Come si avrà modo di meglio descrivere, l’indebitamento del signor Bocelli Giovanni deriva (quasi integralmente) dalla solidarietà di quest’ultimo, quale socio illimitatamente responsabile della Società Agricola ovvero, comunque, della sua qualità di ex amministratore, e dalle fidejussioni prestate a garanzia delle esposizioni della Società a favore del ceto bancario; cosa specularmente vera anche nel caso della Sig.ra Bandini Maria Grazia, benchè la stessa non risulti essere neanche socia illimitatamente responsabile, come indicato in premesse.

2.2 Attività lavorativa e situazione attuale dei Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia

Attualmente il Sig. Bocelli Giovanni, coniugato senza prole, con la Sig.ra Deborah Cremaschini, oltre ad essere stato ed essere amministratore e socio di alcune società (All. F), risulta svolgere in proprio l’attività di agente immobiliare (All. G), mediante un’apposita ditta individuale in regime forfettario.

Tale attività gli consente di produrre un reddito annuo medio, pari a circa € 18.350,00 netti, con il quale egli riesce a provvedere al proprio sostentamento.

La dott.ssa Bandini Maria Grazia, invece, oltre ad essere stata ed essere solo formalmente amministratore e socio di alcune società (All. H), peraltro principalmente inattive, risulta

essere una pensionata statale, avendo in precedenza svolto la professione di Insegnante presso la scuola secondaria statale.

Fiaccati dalle azioni dei creditori, dopo un calvario durato oltre 10 anni, i signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia, in accordo con il liquidatore volontario dell'Azienda Agricola Casearia Brenova 1902, Bocelli Gino, preso atto delle possibilità previste dai contenuti della Legge 3/2012, *illo tempore* non ancora vigente, hanno deciso di avvalersi della Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, in particolare dalla cosiddetta Liquidazione del Patrimonio.

* * * * *

CAPITOLO 3

PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA'

3.1 Le condizioni per l'ammissibilità alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità, pur rinviando a quanto già riportato nelle domande con cui si presentavano, in data 09 Luglio 2019, le tre separate Istanze di nomina di un Gestore della Crisi, ai fini dell'accesso alle procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ex Legge 3/2012 e successive modificazioni, peraltro, già sottoposte ad una prima delibazione da parte dell'OCC, si riportano nuovamente le medesime

argomentazioni, sebbene in maniera maggiormente analitica:

Finalità e definizioni Art. 6 L. 3/2012:

“Si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

Nel caso di specie, rispettivamente:

Azienda Agricola Casearia Brenova 1902

A fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare, peraltro attualmente quasi interamente soggetto ad esecuzione (n. 129/2013 R.G.E.), come si dirà meglio in seguito, avente un valore stimabile in circa € **1.781.393,43**, come si evince dall’inventario² allegato alla presente proposta (All. I) risultano esservi debiti per circa € **27.853.837,69** (All. L);

Sig. Bocelli Giovanni

A fronte di un patrimonio immobiliare³ e mobiliare, peraltro, attualmente soggetto ad esecuzione (n. 81/2010 R.G.E.), come si dirà meglio in seguito, avente un valore stimabile in circa € **1.227.919,86**, come si evince dall’inventario⁴ allegato alla presente proposta (All. M) risultano esservi debiti complessivi per circa € **11.196.609,02** (All. N);

Sig.ra Bandini Maria Grazia

² I valori indicati nell’inventario, relativi ai beni immobili, sono stati desunti dalle valutazioni effettuate dal Geom. Gianni Gualerzi (All. I bis), CTU nominato dal Tribunale di Parma, nell’ambito dell’Esecuzione n. 129/2013, e corrispondono tanto al valore di stima iniziale (per i beni non venduti), quanto al valore di aggiudicazione (per i beni già venduti nel processo esecutivo).

³ Il patrimonio immobiliare del Sig. Bocelli Giovanni, come correttamente e puntualmente indicato nell’inventario, risulta essere stato parzialmente conferito in Trust e parzialmente costituito in fondo patrimoniale. Come si dirà meglio in seguito, tali atti segregativi sono, tuttavia, stati impugnati da alcuni creditori. Per semplicità espositiva, quindi, si farà riferimento a tali beni come fossero patrimonio immobiliare del Sig. Bocelli Giovanni, benchè oggetto di atti segregativi.

⁴ I valori indicati nell’inventario, relativi ai beni immobili, sono stati desunti dalle valutazioni effettuate dal Geom. Stefano Rolli (All. M bis), CTU nominato dal Tribunale di Parma, nell’ambito dell’Esecuzione n. 81/2010, e corrispondono al valore di stima iniziale, oltre che a quelli inerenti le valutazioni effettuate dal Geom. Arturo Cattini (All. M ter). I beni mobili sono stati, invece, sommariamente valutati al valore di mercato più probabile.

A fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare, avente un valore stimabile in circa € **401.168,13**, come si evince dall'inventario⁵ allegato alla presente proposta (All. O) risultano esservi debiti complessivi per circa € **6.214.665,73** (All. P);

Appare evidente, riguardo a tutti e tre gli istanti, quindi, la presenza di una situazione di perdurante ed oggettivo squilibrio tra la obbligazioni esistenti, a carico dei tre soggetti, ed il patrimonio prontamente liquidabile di ciascuno di essi per farvi fronte.

Presupposti di ammissibilità art. 14 Ter L. 3/2012

L'Art. 14 ter, al comma 1, richiama espressamente l'art. 7, al comma 2, lettere a) e b), le quali prevedono che: *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:*

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (nel caso di specie si evidenzia come: 1) l'Azienda Agricola Casearia Brenova 1092 SSA è un'azienda agricola, pertanto, ex lege, non assoggettabile al fallimento⁶; 2) il sig. Bocelli Giovanni è un imprenditore individuale che aderisce al regime forfettario, pertanto, di default sottosoglia e non fallibile, come facilmente evincibile dalle dichiarazioni dei redditi allegata alla presente domanda; 3) la Sig.ra Bandini Maria Grazia è una pensionata INPS che, attualmente, non svolge alcuna attività di impresa, come facilmente evincibili dalle dichiarazioni dei redditi allegata alla presente domanda;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo (l'Azienda Agricola Casearia Brenova 1902, il Sig. Bocelli Giovanni e la Sig.ra Bandini Maria Grazia, consapevoli delle responsabilità che si assumo hanno dichiarato di non avere

⁵ I valori indicati nell'inventario, relativi ai beni immobili, sono stati desunti dalle valutazioni effettuate dal Geom. Stefano Rolli (All. M bis), CTU nominato dal Tribunale di Parma, nell'ambito dell'Esecuzione n. 81/2010, e corrispondono al valore di stima iniziale, oltre che a quelli inerenti le valutazioni effettuate dal Geom. Arturo Cattini (All. M ter), e dalla stima sommaria dell'Agenzia Tesnocasa per l'immobile di Viale dei Mille (All. O bis). I beni mobili sono stati, invece, sommariamente valutati al valore di mercato più probabile.

⁶ Peralto, nel corso del 2012 codesto On.le Tribunale di Parma ne aveva decretato l'infalibilità, come sopra meglio riportato.

ricorso a tali procedimenti nei precedenti 5 anni, come è agevolmente verificabile presso codesto On.le Tribunale di Parma);

A tale procedura di Liquidazione del Patrimonio, come da prassi del Tribunale di Parma⁷, è consentito l'accesso anche alle società agricole, in quanto soggetti non fallibili, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 L. 3/2012, oltre che naturalmente agli imprenditori sotto soglia ed alle persone fisiche.

Inoltre, poiché l'esposizione debitoria a carico delle persone fisiche deriva direttamente ed in maniera preponderante dall'esposizione debitoria della Società Semplice Agricola Brenova 1902 SSA, delle cui obbligazioni rispondono anche illimitatamente e solidalmente od a causa delle fideiussioni i medesimi soci; anche al fine di consentire una più agevole trattazione delle procedure, tutte connesse per la motivazione suddetta ed anche in un ottica di economia processuale; si è ritenuto opportuno presentare un'unica proposta di Liquidazione del Patrimonio, pur mantenendo distinte le masse attive e passive della società e dei singoli soci ricorrenti e pur avendo presentato tre differenti Istanza presso l'OCC, seguendo la prassi ormai accettata da diversi Tribunali italiani⁸.

Tale impostazione, peraltro, risulta essere conforme anche al cosiddetto nuovo "Codice della Crisi di Impresa" (non ancora entrato totalmente in vigore) che all'art. 66 del D. Lgs 14/2019 prevede espressamente la cosiddetta **procedura familiare**, precisamente "*I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune...*", pur permanendo la separazione tra le masse attive e passive singole.

Stante quanto sopra, si precisa, altresì, che alla presente è allegata la **Relazione Professionale particolareggiata, predisposta dal Dott. Angelo Anedda, professionista iscritto all'Albo**

⁷ *Ex multis*, Decreto n. 33/2016 del 13/06/2018, Tribunale di Parma, Giudice Delegato, Dott. Enrico Vernizzi.

⁸ Tribunale di Cuneo, RG. 1958/2018.

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della L.F. come previsto dall'art. 15 L. 3/2012, nominato in data 22/07/2019, professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi (All. C).

Al fine di certificare la congruità della valutazione dei **beni immobili**, secondo stime di mercato, si allegano le Relazioni dei periti, Geom. Gualerzi, Rolli, Cattini e della nota Agenzia Tecnocasa, incaricati nell'ambito dei processi esecutivi sopra richiamati ovvero direttamente dai Ricorrenti.

Ciò al fine sia di contenere i costi della presente Procedura, sia in quanto si ritiene che tali Relazioni di Stima, non troppo risalenti nel tempo, siano idonee a garantire una valutazione professionale ed oggettiva dei beni in oggetto.

Per i beni mobili, tutti di modesto valore, si è, invece, fatto riferimento al mercato dei beni usati fungibili, mediante una stima approssimativa, basata sul metodo comparativo; per le quote societarie si è fatto riferimento ai dati di bilancio conosciuti od al capitale sociale; per i crediti al valore nominale ovvero a quello che si ritiene possa essere effettivamente recuperabile.

* * * * *

CAPITOLO 4

L'ATTIVO DELLA SOCIETA'

4.1 L'Attivo della Società Agricolo Casearia Brenova 1902 SSA *(art. 14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)*

L'attivo della Società, stimato alla data della presente domanda, è quello rappresentato nella tabella seguente:

Elenco dei Beni del Debitore Az. Agricola Brenova			
Beni Immobili			
Descrizione	Comune	Valore	Note
Terreno	Roccabianca	33.440,00	Stima su dati Vam
Fabbricato Rurale	Roccabianca	151.372,00	Attualmente all'Asta per € 63.860,06
Orto Irriguo	Roccabianca	10.980,00	Stima su dati Vam
Compendio Imm.re esecutato, valore di Aggiudicazione	Roccabianca	1.460.000,00	Nel caso in cui, come ritenuto corretto dal ricorrente, prevalga l'orientamento prevalente che considera tali somme ancora disponibili a favore della presente procedura, non essendo intervenuta la dazione definitiva di tali somme a favore degli esecutanti. Nel caso in cui l'On. Tribunale di Parma non condividesse tale orientamento e considerasse le presenti somme assengate in maniera definitiva alla Banca MPS, tale posta attiva andrebbe assunta pari a zero, ai fini della presente Liquidazione.
Beni Mobili Registrati			
Autocarro Fiat Uno	AE283ZW	0,00	Prima Immatricolazione Anno 1995
Nissan IBER	BSD62498	0,00	Prima Immatricolazione Anno 1991
Crediti			
Impresa Individuale Mariotti G.		7.242,95	Trattasi di credito derivante da sentenza
Depositi su c/c Esecuzione in corso		118.358,48	Trattasi delle somme presenti sul c/c n. 35934847, aperto presso la banca Credit Agricole di Via Farini ed intestato alla procedura esecutiva. Il dato è riferito alla data del 16/04/2019.
		1.781.393,43	

Passiamo, a questo punto, ad un'analisi più dettagliata delle voci che compongono l'attivo della Società, che formano oggetto integrale della presente domanda e sono messi a completa disposizione della Presente Procedura e dei creditori della stessa; si precisa che tale elenco, con i dati identificativi, le limitazioni di natura ipotecaria, etc, sono contenuti

in un apposti allegato al presente Ricorso (All. I).

4.2 I beni immobili oggetto di esecuzione 129/2013 R.G.E. e non (Strada del Pirino)

Si tratta dei beni, ancora invenduti, soggetti all'esecuzione 129/2013. I beni erano stati stimati originariamente avere un valore pari ad € 151.372,00; tuttavia, nell'ultima asta, dello scorso 27/03/2019, il prezzo di vendita era stato ridotto ad € 63.860,00. Anche tale esperimento di vendita risulta, essere andato deserto.

Si evidenzia, inoltre, come sempre in Strada del Pirino risultino esservi due ulteriori terreni, non oggetto di esecuzione, nè di ipoteche, peraltro posseduti solo al 50% dalla società Brenova, il cui valore, secondo le indicazioni Vam, è stato stimato dai Ricorrenti pari ad € 44.420,00.

4.3 Somme inerenti l'esecuzione 129/2013 R.G.E. (*assegnate provvisoriamente*)

Si tratta delle somme, pari ad € 1.460.000,00, derivanti dalla cessione dell'Azienda Agricola, composta da terreni e fabbricati, intervenuta nell'ambito dell'esecuzione sopra richiamata; tali somme attualmente risultano versate direttamente al creditore procedente di primo grado ipotecario MPS s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Testo Unico Bancario, in quanto creditore fondiario che ne ha fatto richiesta.

Si tratta, tuttavia, di una aggiudicazione provvisoria, non essendo ancora reso definitivo il piano di riparto, dovendosi ancora procedere alla vendita coattiva di un altro lotto del corpo immobiliare.

La dottrina prevalente⁹, tuttavia, ritiene che sino al momento dell'effettiva e definitiva distribuzione ai creditori del denaro, tali somme rimarrebbero acquisite alla presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio, tale per cui la aggiudicazione provvisoria di cui sopra si crede debba rientrare nel patrimonio a beneficio della massa dei creditori.

⁹ Ex plurimis "Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", di Carlo Trentini, nella Rivista Crisi di Impresa ed Insolvenza, 14 Febbraio 2019.

Il Ricorrente, prudenzialmente e per trasparenza, tenendo conto di quanto espresso dalla dottrina prevalente, indica tali somme quali disponibili ai fini della presente Procedura; sarà poi cura del Liquidatore nominato dal Tribunale di Parma, verificarne l'effettivo recupero. Nel caso in cui l'On.le Tribunale di Parma seguisse un diverso orientamento rispetto a quello proposto dai Ricorrenti, tale importo dovrebbe essere assunto pari ad € 0,00¹⁰.

4.4 Beni Mobili Registrati

Si tratta di un vecchissimo Autocarro Nissan Iber e di una Fiat Uno, entrambi mezzi un tempo in uso alla società Agricola, peraltro con più di vent'anni. Gli stessi, pur risultanti dalle visure presso il PRA (All. Q), non sono più in possesso dell'azienda Agricola da circa un decennio, essendo andati persi/distrutti, ma non avendo proceduto il Liquidatore a svolgere i vari adempimenti burocratici, i medesimi risultano ancora iscritti nei registri pubblici automobilistici. Il loro valore è assunto, ai fini del presente piano, pari ad € 0,00.

4.5 Crediti¹¹

Si tratta:

1. delle somme attribuite alla società dalla Sentenza del Tribunale di Parma, n. 1382/2015 del 19/09/2015 (All. R), a carico della Impresa Individuale Giovanni Mariotti, con sede in Roccabianca (PR), Via al Po, n.3 e pari ad € 7.242.95; non essendo state incassate alla data odierna, si dubita circa l'effettiva possibilità di incameramento, pertanto ai fini della presente procedura sono assunte pari a zero;
2. delle somme pari ad € 118.358,48¹², presenti sul c/c n. 35934847, aperto presso la banca

¹⁰ Di riflesso, tuttavia, dovrebbe essere ridotto il debito nei confronti del creditore MPS, che risulterebbe già parzialmente soddisfatto a titolo definitivo.

¹¹ Si evidenzia come, dalla lettura dell'ultima dichiarazione iva, reperibile presso il cassetto fiscale della società (Modello Iva 2012 per il 2011), risulterebbe un credito iva pari ad € 397.498,00; tuttavia, trattandosi di un credito iva risalente ad 8 anni fa circa e non essendo mai stato riportato nell'ultimo settennio, non essendo state presentate le relative Dichiarazioni IVA, il medesimo non è stato, per prudenza, indicato nell'Inventario dei Beni/crediti inerenti l'Az. Agricola Brenova. Al fine della massima trasparenza, si è però preferito notiziarne codesto On.le Tribunale di Parma ed, in ogni caso, il futuro nominando Liquidatore, cui spetteranno le decisioni ultime in merito.

¹² Il dato in oggetto, fa riferimento alla data del 16/04/2019.

Credit Agricole di Via Farini ed intestato alla procedura esecutiva n.129/2013 (All. S) che secondo gli orientamenti principali della dottrina vigente, come sopra richiamati, sono da ritenersi disponibili a favore della presente Procedura, non essendo ancora state distribuite;

La società, inoltre, essendo stata inattiva nell'ultimo decennio, vigendo un contratto di affitto d'azienda, non ha prodotto redditi di sorta, fatti salvi quelli "virtuali" di natura fondiaria e quello reale inerente i canoni di affitto d'azienda, i quali, tuttavia, risultavano essere stati pignorati da alcuni creditori, come sopra meglio descritto.

Si allegano, alla presente domanda, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, come previsto dalla norma, ciò al fine di rappresentare le capacità economiche e finanziarie dell'impresa Agricola in oggetto (All. T).

Si precisa, tuttavia, che il liquidatore sociale, non avendo più svolto la società alcuna effettiva attività di impresa dal 2008, aveva erroneamente ritenuto (non essendo stato più assistito da alcun professionista, addetto alla tenuta degli adempimenti contabili e fiscali, non sapendo come remunerarlo) di non dover presentare alcuna dichiarazione dei redditi o altra dichiarazione fiscale.

Tuttavia, ravvedutosi, nel corso del 2019, provvedeva a depositare ultratardivamente le dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi 2015 e 2016, nonché quella relativa al 2017 (All. T).

* * * * *

CAPITOLO 5

L'ATTIVO DEI SOCI

5.1 L'attivo dei signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia

(art. 14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)

L'attivo dei signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia, si compone di beni mobili, beni mobili registrati, in particolare autovetture, quote di società di capitali, oltre che di

persone, redditi da pensione e da lavoro (come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, appunto, All. T); tali beni sono puntualmente elencati e valorizzati nei relativi inventari redatti dai Ricorrenti (All. M e O). Tali inventari, contengono anche, l'indicazione delle eventuali ipoteche/trascrizioni, di varia natura, insistenti su detti beni.

Elenco dei Beni del Debitore Bandini Maria Grazia			
Beni Immobili			
Descrizione	Comune	Valore	Note
Immobile Via dei Mille 22	Parma	140.000,00	Conferimento in Trust 2007
Immobile Via dei Mille 22 Ter	Parma		Conferimento in Trust 2007
App.to Via Bettoli 5	Parma	54.700,00	Conferimento in Trust 2007
App.to Via Bettoli 5	Parma	164.048,86	Conferimento in Trust 2007
Autorimessa Via Bettoli 12	Parma	0,00	Conferimento in Trust 2007
Autorimessa Via Bettoli 13	Parma	0,00	Conferimento in Trust 2007
Beni Mobili Registrati			
	targa		
Land Rover Freelander	ZA503AE	1.500,00	Anno 2000, Km. circa 200.000
BMW 316i	AM173TM	1.000,00	Anno 1998, Km. circa 110.000
BMW 530d	CZ985PT	5.000,00	Anno 2006, Km. circa 125.000
Mercedes Classe S	CV224BG	2.500,00	Anno 2005, Km. circa 100.000
Beni Mobili			
Mobili e arredi		11.845,00	
Quote Societarie			
Casa Parma srl in Liq.ne		0,00	
Gusto Latte Srl S.A.		0,00	Inattiva, ultimo bilancio del 2009
Marcia Verde Srls		50,00	
Arco Srl		675,00	
Crediti			
Pensione INPS annuale netta		21.849,27	conteggiato su 13 mensilità
Totale		403.168,13	

Elenco dei Beni del Debitore Bocelli Giovanni			
Beni Immobili			
<u>Fabbricati</u>			
Descrizione	Comune	Valore	Note
Immobile Maiatico	Sala B.	345.000,00	Conferito in Trust nel 2007
Immobile Maiatico	Sala B.		Conferito in Trust nel 2007
Immobile Maiatico	Sala B.		Conferito in Trust nel 2007
Immobile Maiatico	Sala B.		Conferito in Trust nel 2007
App.to Via Bettoli 5	Parma	54.700,00	Fondo Patrimoniale 2008
App.to Via Bettoli 5	Parma	164.048,86	Fondo Patrimoniale 2008
Autorimessa Via Bettoli 12	Parma	0,00	Fondo Patrimoniale 2008
Autorimessa Via Bettoli 13	Parma	0,00	Fondo Patrimoniale 2008
<u>Terreni</u>			
Appezamento di terreno	Roccabianca	640.000,00	Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Aggiunto da Visura
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Appezamento di terreno	Roccabianca		Fondo Patrimoniale 2008
Beni Mobili Registrati			
Mercedes CLK	AS149EB	2.500,00	Anno 1997
BMW	BJ901CL	1.000,00	
Beni Mobili			
Mobili e Arredi		1.555,00	
Quote Societarie			
Gusto Latte Srl S.A.		0,00	Inattiva, ultimo bilancio depositato del 2009
San Lazzaro Immobiliare srl in Liq.ne		115,00	Calcolato su dati bilancio 2017
D.G. Immobiliare srl in Liq.ne		160,00	Calcolato su dati bilancio 2017
Arco srl		375,00	
Crediti			
Reddito da lavoro netto		18.316,00	
Polizza Vita Allianz		150,00	
Totale		1.227.919,86	

Si precisa che sia la Sig.ra Bandini Maria Grazia, sia il Sig. Bocelli Giovanni, hanno un conto corrente, dai medesimi utilizzato ai fini della gestione delle proprie spese personali di vita quotidiana/lavoro, precisamente:

Bandini Maria Grazia: conto corrente postale n. 78918331 (utilizzato principalmente per l'incasso della pensione¹³ ed il sostegno delle spese familiari) sul quale mediamente sono presenti giacenze inferiori ai €1.000,00, quindi, inferiori al minimo pignorabile per legge;

Bocelli Giovanni: conto corrente bancario n. 10000003401, aperto presso l'Agezia Credem n. 4, di Parma, (utilizzato principalmente per l'incasso del reddito professionale ed il sostegno delle spese personali) sul quale mediamente sono presenti giacenze inferiori ai €1.000,00, quindi, inferiori al minimo pignorabile per legge¹⁴;

Di tali due conti correnti verrà fornito al liquidatore l'estratto conto al momento dell'apertura della presente Liquidazione, al fine di consentirgli di valutarne correttamente la consistenza e l'eventuale apprendimento alla Procedura delle somme eventualmente esuberanti rispetto ai limiti di legge. Al fine della massima trasparenza, si precisa che tanto il Sig. Bocelli Giovanni, quanto la Sig.ra Bandini Mariagrazia, nel corso prima del 2007, poi del 2008, quindi oltre 10 anni or sono, costituivano prima un Trust (All. U), poi un Fondo Patrimoniale (All. V), con i propri beni personali, per separarli dall'attività di impresa e destinarli esclusivamente al servizio della famiglia; di tali beni e delle loro valorizzazioni, viene data puntuale informazione nei soprarichiamati inventari, imputandoli, per semplicità, ai proprietari originari, come se non fossero stati posti in essere gli atti segregativi. È bene precisare che, come da Relazione del legale dei Ricorrenti (All. Z e Z. bis) Avv. A. Pangrazi Liberati, alcuni creditori, in particolare Banca Monte Spa,

¹³ Sul presente conto corrente afferiscono, saltuariamente, anche delle somme erogate dal Trust Lungo Parma, di cui si dirà in seguito, o quale rimborso delle spese anticipate dalla Sig.ra Bandini Maria Grazia per le spese di manutenzione, condominiali, ecc. ovvero quale modesta rendita, derivante da alcuni canoni di locazione prodotti dai beni conferiti, a suo tempo in Trust, dalla sig.ra Bandini; si precisa che nella presene Istanza tali somme non sono state valorizzate, sia a causa della loro aleatorietà, difficile quantificabilità puntuale; sia perché la Sig.ra Bandini, come sotto rappresentato, in caso di apertura della presente Liquidazione provvederà a revocare il Trust, mettendo tutti i propri beni immobili in esso contenuti, quindi, anche le eventuali rendite dai medesimi derivanti, a disposizione di tutti i creditori.

¹⁴ Si precisa che il Sig. Bocelli Giovanni risulta essere titolare anche di una carta ricabile post pay con poche decine di euro.

Italfondionario Spa, Cariparma Spa ed il Consorzio Agrazio, hanno impugnato tali atti di segregazione del patrimonio, risultando vittoriosi sia in primo grado che in appello; durante la presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio, il Liquidatore nominato dal Tribunale dovrà, pertanto, tenere conto dell'esistenza di tali beni immobili e dei relativi creditori che potranno soddisfarsi con i medesimi. I Ricorrenti, con la sottoscrizione della presente Proposta, rinunciano, sin da ora, a ricorrere in Cassazione, oltre che a rendersi disponibili, qualora sia ritenuto necessario ovvero opportuno dal Liquidatore a sciogliere spontaneamente tali atti segregativi, a condizione che sia dichiarata aperta la presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio da parte del Tribunale di Parma ex art. 14 quinquies L. 3/2012, entro 30gg. dall'intervenuto provvedimento afferente; ciò al fine di permettere l'agevole adempimento della presente Liquidazione del Patrimonio, consentendo una soddisfazione, quantomeno parziale, dei diversi creditori (compresi i non agenti in revoca, ritabilendo così la *par condicio creditorum*), anche mediante la liquidazione dei beni oggetto di segregazione per i quali sono intervenute le impugnazioni, nello stato di fatto in cui si trovano, con le relative trascrizioni e gravami eventualmente a loro carico (All. AN), di cui si accerterà puntualmente il Liquidatore una volta nominato.

* * * * *

CAPITOLO 6

IL PASSIVO DELLA SOCIETA'

6.1 Il Passivo della Soc. Agricolo Casearia Brenova 1902

(art.14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 14 *ter*, comma 2, che richiama l'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si allega alla presente domanda l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura (privilegiati e chirografari) (All. L). Tali elenchi sono

riferiti ai debiti sorti, convenzionalmente, sino alla data del 31/12/2018¹⁵, verificati in base a: diverse circolarizzazioni effettuate direttamente dai professionisti incaricati di assistere la società nella predisposizione della presente domanda di Liquidazione del Patrimonio; informazioni fornite dal Sig. Bocelli Gino, Liquidatore della Società; dalle fatture e dalle altre documentazioni contabili inerenti l’Azienda Agricola, alquanto risalenti nel tempo, le quali hanno comunque consentito di creare un elenco piuttosto completo dei fornitori con i quali la società aveva operato in passato; elenco dei creditori fornito dal precedente liquidatore, Dott. Luigi Marino, Curatore del Fallimento Antica Torre, il quale, in funzione di tale carica di pubblico ufficiale, aveva acquisito anche tale ulteriore carica, predisponendo un apposito “Stato Passivo” (All. L Bis); ottenimento dell’estratto conto posizione fiscale presso l’Agente della Riscossione; reperimento della certificazione dei Carichi Pendenti presso l’Agenzia delle Entrate; accesso alla Centrale Rischi della Banca D’Italia; l’analisi delle esecuzioni/contenziosi in essere; alcune deduzioni logiche. Il Passivo complessivo dell’Azienda Agricola Brenova 1902 SSA, al netto delle spese inerenti i fondi necessari per la presentazione ed il deposito della presente domanda, risulta essere così riassumibile:

Schema Riassuntivo Posizione Debitoria Azienda Agricola Casearia Brenova 1902 SS	
Prededuzione **	0,00
Privilegio Generale	2.267.316,23
Privilegio Speciale	8.919.014,11
Chirografari	16.667.507,36
Fondo Rettificativo Priv.*	350.000,00
Fondo Rettificativo Chir. *	1.000.000,00
Totale	29.203.837,70

N.B.* Stimanto prudenzialmente dai ricorrenti, stante la risalenza nel tempo di alcune poste.

** Per semplicità di lettura non sono stati indicati i costi pari ad € 85.263,36, relativi al compenso dell’Advisor legale e Finanziario, comprensivi di IVA, da intendersi appunto prededucibili.

¹⁵ I crediti affidati all’Agente della Riscossione risultano in realtà aggiornati al Marzo 2019, essendo intervenute successive apposite risposte.

Al fine di una corretta valutazione di tali dati, in questa fase della presente Procedura, si precisa, inoltre, che la ricostruzione del Passivo, come sopra rappresentata, sarà ulteriormente verificata e vagliata dal Liquidatore, nominato da codesto On.le Tribunale di Parma, secondo la procedura prevista dall'art. 14 octies L. 3/2012 e che solamente all'esito di tale procedura verrà a formarsi lo Stato Passivo Definitivo; a seguito dell'auspicata ammissione della Società alla Liquidazione del Patrimonio, infatti, verranno puntualmente analizzate le "Insinuazioni" dei singoli creditori istanti, al fine poi di procedere ai riparti a favore dei creditori medesimi.

Si precisa, infatti, che alcuni dei crediti indicati, stante il trascorrere del tempo, potrebbero essere addirittura prescritti; circostanza di cui si accerterà, in ogni caso, il medesimo liquidatore.

Al momento, infatti, il Ricorrente, per massima prudenza, ha elencato tutte le posizioni che, dalle proprie ricostruzioni, risultassero potenzialmente aperte ovvero ancora dovute; prevedendo anche un Fondo Rettificativo Privilegiato e Chirografo, per tener conto di eventuali errori, mancate risposte, presenza di eventuali interessi non conteggiati, somme eventualmente maturande entro la data di apertura della presente liquidazione.

* * * * *

CAPITOLO 7

IL PASSIVO DEI SOCI

7.1 Il Passivo dei signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia *(art.14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all'art. 9, comma 2, L. 3/2012)*

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 14 *ter*, comma 2, che richiama l'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si allegano alla presente domanda gli elenchi nominativi dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura (privilegiati e chirografari), inerenti i soci Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia (All. N e P).

Tali elenchi sono riferiti ai debiti sorti, convenzionalmente, sino alla data del 31/12/2018¹⁶, verificati in base a: diverse circolarizzazioni effettuate direttamente dai professionisti incaricati di assistere i soci; le informazioni fornite direttamente dai Ricorrenti; estratto conto posizione fiscale effettuato presso l'Agente della Riscossione; certificazione dei Carichi Pendenti ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate di Parma; l'accesso alla Centrale Rischi della Banca D'Italia; l'analisi delle esecuzioni/contenziosi in essere, puntualmente ricostruita dal legale che assiste la società (All. Z. e Z bis).

I Passivi complessivi dei Sig. Bocelli Giovanni e Bandini M.G., al netto delle spese di sostentamento proprio e della propria famiglia, di quelle inerenti i fondi necessari per la presentazione ed il deposito della presente domanda risultano essere così riassumibili:

Schema Riassuntivo Posizione Debitoria Sig. Bocelli Giovanni	
Predeuzione**	
Privilegio Generale	475.856,82
Privilegio Speciale	293.046,75
Chirografari	10.427.705,45
Fondo Rettificativo Priv.*	50.000,00
Fondo Rettificativo Chiro.*	350.000,00
Totale	11.596.609,02

N.B.* Stimato prudenzialmente dai ricorrenti, stante la risalenza nel tempo di alcune poste.

** Per semplicità di lettura non sono stati indicati i costi pari ad € 73.590,40, relativi al compenso dell'Advisor Legale e Finanziario, comprensivi di IVA, da intendersi appunto prededucibili.

Si precisa che, nello schema che precede, afferente il Sig. Giovanni Bocelli, sono stati rappresentati solamente i debiti che direttamente ovvero indirettamente (a seguito di concessione di garanzie concesse a favore della società, di natura sia personale che ipotecaria, e di azioni giudiziarie già azionate nei confronti del Bocelli, pari complessivamente ad € 10.753.087,71) insistono direttamente sul Ricorrente.

¹⁶ I crediti affidati all'Agente della Riscossione risultano in realtà aggiornati al Marzo 2019, essendo intervenute successive apposite risposte.

Alcune di tali somme, pari ad € 942.559,60, fanno riferimento poi a posizioni, in solido, con la società, già azionate dai relativi creditori direttamente, anche, nei confronti del Sig. Bocelli, benchè già ricomprese nel passivo dell'Azienda Agricola Brenova.

Schema Riassuntivo Posizione Debitoria	
Sig. ra Bandini Maria Grazia	
Prededuzione	
Privilegio Generale	204.640,00
Privilegio Speciale	
Chirografari	6.010.025,73
Fondo Rettificativo Priv.*	10.000,00
Fondo Rettificativo Chiro.*	250.000,00
Totale	6.474.665,73

n.b.* Stimanto prudenzialmente dai ricorrenti, stante la risalenza nel tempo di alcune poste.

** Per semplicità di lettura non sono stati indicati i costi pari ad € 68.483,48, relativi al compenso dell'Advisor Legale e Finanziario, comprensivi di IVA, da intendersi appunto prededucibili.

Si precisa che, nello schema che precede, afferente la Sig.ra Bandini Maria Grazia, sono stati rappresentati solamente i debiti che direttamente ovvero indirettamente (a seguito di concessione di garanzie concesse a favore della società, di natura personale, e di azioni giudiziarie già azionate nei confronti della Sig.ra Bandini, pari complessivamente ad € 6.043.887,92) insistono direttamente sulla Ricorrente.

Alcune di tali somme, pari ad € 929.588,91, fanno riferimento poi a posizioni, in solido, con la società, già azionate dai relativi creditori direttamente, anche, nei confronti della Sig.ra Bandini, benchè già ricomprese nel passivo dell'Azienda Agricola Brenova; **si precisa, peraltro, che la Sig.ra Bandini, come si legge nella Visura Camerale estraibile presso il Registro Imprese della CCIAA di Parma non è, tuttavia, socia illimitatamente responsabile.**

Al fine di una corretta valutazione di tali dati, in questa fase della presente Procedura, si precisa, inoltre, che le ricostruzioni del Passivo, come sopra rappresentate, saranno

ulteriormente verificate e vagliate dal Liquidatore, nominato da codesto On.le Tribunale di Parma, secondo la procedura prevista dall'art. 14 octies L. 3/2012 e che, solamente all'esito di tale procedura, verrà a formarsi lo Stato Passivo Definitivo; a seguito dell'auspicata ammissione dei due Ricorrenti alla Liquidazione del Patrimonio, infatti, verranno puntualmente analizzate le "Insinuazioni" dei singoli creditori istanti, al fine poi di procedere ai riparti a favore dei creditori medesimi. I Ricorrenti hanno ritenuto opportuno, stante la risalenza nel tempo di diverse posizioni debitorie e la mancata risposta di diversi creditori, di incrementare il Passivo inserendo degli appositi fondi rettificativi, un Fondo Rettificativo Privilegiato e uno Chirografo, per tener conto anche di eventuali errori presenza di eventuali interessi non conteggiati, somme eventualmente maturande entro la data di apertura della presente liquidazione. Si precisa, infine, che l'effettiva e definitiva sussistenza ovvero prescrizione di tali crediti sarà, in conclusione, valutata dal Liquidatore, nominato dal Giudice Delegato al momento della formazione definitiva dello Stato Passivo; attualmente, infatti, i Ricorrenti, per massima prudenza hanno elencato tutte le posizioni che dalle proprie ricostruzioni risultassero potenzialmente aperte ovvero ancora dovute. Per ultimo, si precisa che i Sigg. Bocelli e Bandini, si riservano la possibilità, qualora risulti fattibile, di richiedere la cosiddetta "Rottamazione ter" ovvero il "saldo e stralcio" delle cartelle erariali e previdenziali; ciò, qualora accessibile, potrebbe comportare una riduzione delle debenze per tali tipologie di creditori.

* * * * *

CAPITOLO 8

LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

8.1 La proposta di Liquidazione del Patrimonio della Società *(art.14 ter, L. 3/2012)*

La Società ha scelto di proporre la Liquidazione del proprio intero patrimonio, compresi beni soggetti ad esecuzione n.129/2013 R.G.E. e le somme dovute all'intervenuta

aggiudicazione, al fine di poter soddisfare i creditori nella percentuale massima possibile, così dimostrando, tra l'altro, la propria consapevolezza della situazione di crisi irreversibile e la volontà – rilevante in termini di diligenza – di garantire ai creditori il miglior soddisfacimento, nel rispetto dei principi di *par condicio creditorum* e divieto di alterare l'ordine legale delle prelazioni.

La Società è, infatti, consapevole della grave situazione in cui versa e ritiene che la Liquidazione del Patrimonio proposta (comprendente la vendita con modalità competitiva di tutti gli ulteriori beni, oltre che la messa a disposizione dei crediti esistenti, come precedentemente elencati) sia l'unica soluzione percorribile per il migliore soddisfacimento dei creditori, rinviando alla successiva fase Liquidatoria l'accertamento finale del passivo e dell'attivo e la conseguente puntuale definizione della proposta di ripagamento, di seguito solo brevemente accennata.

Stante la parziale intervenuta esecuzione, la presenza di residui modesti beni immobili e di crediti già disponibili, si ritiene che in un arco temporale di 48 mesi, possano essere completati tutti gli adempimenti relativi alla presente Procedura Liquidatoria, afferente l'Az. Agricola Brenova.

8.2 La proposta di Liquidazione del Patrimonio dei signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia

(art.14 ter, L. 3/2012)

La proposta di Liquidazione avanzata dai signori Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia è strettamente collegata a quella avanzata dalla Società Agricola, stante la sostanziale coincidenza tra il passivo, salvo per alcuni debiti personali, diverse risultano invece le consistenze degli attivi disponibili, anche se intrecciate tra loro per la presenza di alcuni beni in comproprietà.

Non si rinvencono, infatti, debiti personali autonomamente rilevanti e scindibili dalla posizione della Società ovvero comunque non generati, anche se di riflesso, dalle attività

connesse alla gestione della società agricola.

Del pari, l'attivo personale è integralmente incluso nel perimetro della proposta, essendone esclusi solamente alcuni beni di valore irrisorio (di seguito apposito elenco).

Come precisato meglio in seguito, in ogni caso, per i due Ricorrenti persone fisiche, sono da intendersi ricompresi anche i beni conferiti in Trust e costituiti in Fondo Patrimoniale, per i quali le sentenze del Tribunale di Parma e la Corte di Appello, hanno dichiarato la revocazione.

Si precisa anche che, relativamente ad alcuni beni, comunque di modesto valore e di uso quotidiano ovvero di quote societarie indispensabili per la prosecuzione delle attività lavorative, in particolare: automobile personali dei due Ricorrenti, quote società Arco Immobiliare srl, sono state già raccolte delle offerte irrevocabili di acquisto ovvero somme di denaro apportate da terzi da mettere a disposizione della presente Procedura, in sostituzione di tali beni (All. W).

La Proposta avanzata dai Ricorrenti società e persone fisiche prevede, appunto, la liquidazione di tutti beni a loro disposizione, fatte salve le somme necessarie per il proprio sostentamento (per le sole persone fisiche) ed alcuni modesti beni mobili di arredamento della propria abitazione prima casa (anch'esse, messe a disposizione della presente Procedura¹⁷) così come le somme derivanti dal reddito da lavoro autonomo e da pensione eventualmente esuberanti rispetto ai limiti indicati dal Giudice Delegato, per le sole persone fisiche (tali maggiori somme a disposizione della Procedura, la cui quantificazione sarà realmente possibile solamente a seguito del provvedimento dell'Ill.mo Giudice Delegato, saranno messe a disposizione, da parte dei ricorrenti, per i 48 mesi successivi all'intervenuta ed auspicata apertura della presente

¹⁷ Tali beni immobili sono stati conferiti in Trust ovvero costituiti in Fondo Patrimoniale, da entrambi i ricorrenti, peraltro "in tempi non sospetti" (2007-2008), rispetto alla presente procedura, come sopra meglio precisato (l'art. 14 quinquies L.3/2012, rubricato Decreto di apertura della liquidazione, prevede espressamente " Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori **negli ultimi 5 anni**, dichiara aperta la procedura di liquidazione..."; tuttavia, tali atti di segregazione sono stati revocati, come ampiamente indicato nelle relazioni dell'Avv. Pangrazi, pertanto i medesimi, nei termini previsti dalla legge, saranno messi a disposizione della presente procedura.

Liquidazione).

A norma dell'art. 14 ter L. 3/2012 non saranno compresi nella liquidazione *“a) i crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* (nel caso di specie rispettivamente le somme derivanti dall'attività di agente immobiliare, per il Sig. Giovanni Bocelli, e dalla pensione, per la Sig.ra Bandini Maria Grazia, chiaramente nei limiti indicati dall'Ill.mo Giudice Delegato) (All. Y).

I tempi e le modalità di liquidazione dei beni immobili, saranno stabiliti dal Liquidatore con il proprio Programma di Liquidazione, fatto salvo quanto indicato per i modesti beni di interesse dei Ricorrenti.

Riassumendo, quindi, la Domanda di Liquidazione prevede quanto segue:

1. La cessione di tutti i beni/crediti di proprietà dell'Azienda Agricola Brenova e di tutti i beni/crediti dei soci, fatto salvo quanto sopra richiamato, anche in termini di somme necessarie per vivere;
2. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili: spese di giustizia; compensi spettanti al difensore ed all'advisor finanziario¹⁸della presente Procedura ed al professionista Gestore della Crisi, al perito estimatore, eventualmente nominato, ed al Liquidatore; spese nel mentre eventualmente maturate inerenti i beni immobili (sino alla loro effettiva liquidazione);
3. il pagamento dei crediti privilegiati speciali, di quelli inerenti sia le ipoteche volontarie che di quelle giudiziali (fino a concorrenza dell'effettivo valore di realizzo del singolo bene

¹⁸ Il compenso del difensore ed dell'advisor finanziario sono già stati concordati tra le parti e sono da considerarsi prededucibili, ex art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012, che richiama espressamente le previsioni dell'art. 111bis L.F.; in particolare per l'Advisor Finanziario, Studio Roberti-Giorgi & Associati, risulta essere stato concordato un compenso per le tre posizioni pari ad € 105.000,00, oltre iva e cassa di previdenza, per l'Advisor Legale, risulta essere stato concordato un compenso per le tre posizioni complessivo pari ad € 94.113,24 (All. J).

immobile ipotecato, detratta la quota delle spese prededucibili gravanti su di esso, con declassamento a chirografo di quanto effettivamente non realizzato e, quindi, corrispondibile);

4. il pagamento eventuale dei creditori privilegiati generali sussidiari, fino a concorrenza del valore residuo derivante dalla cessione dei beni immobili, detratti i privilegi speciali inerenti e le relative spese prededucibili gravanti sui medesimi;
5. il pagamento parziale dei creditori privilegiati non sussidiari nella misura comunque non inferiore a quella dei creditori chirografari, secondo quanto effettivamente disponibile;
6. l'eventuale pagamento parziale dei creditori chirografari, ai quali sarà attribuito il residuo ricavato dalla liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura e i creditori prededucibili per la rispettiva quota ed effettuato tutti i pagamenti precedentemente indicati;

Chiarmente, tali pagamenti, sopra meramente ipotizzati, saranno effettuati in base alle somme effettivamente realizzate con la liquidazione dei beni ed eventualmente con la messa a disposizione dei maggiori redditi, per quello che riguarda le due sole persone fisiche coinvolte.

Nell'allegato Y bis (All. Ybis), a mero titolo informativo, non essendovi nel caso della Liquidazione del Patrimonio, alcun obbligo in merito, vengono rappresentati i tre diversi rapporti tra le masse attive e passive, per i tre diversi Ricorrenti; ciò al fine di consentire ai creditori di poter avere una visione più facilmente intellegibile della situazione inerente la propria posizione creditoria e, quindi, la propria possibilità di soddisfazione, quantomeno parziale.

Con riferimento alle spese della presente Procedura, le stesse saranno ripartire, come più sopra già evidenziato, sul totale dell'attivo liquidato.

Si precisa, altresì, che l'effettivo e puntuale ammontare dei crediti, la loro natura e la definitiva

individuazione dei beni sui quali le medesime garanzie ovvero i privilegi speciali gravano, saranno stabiliti dal Liquidatore, in sede di analisi delle domande di partecipazione alla Liquidazione che saranno presentate, una volta dichiarata aperta la presente Procedura di Liquidazione, dai creditori, a norma dell'art. 14-septies L. 3/2012, e, pertanto, secondo quanto risultante dallo Stato Passivo definitivo, redatto a norma dell'art. 14-octies L.3/2012.

* * * * *

CAPITOLO 9

LE AZIONI ESECUTIVE E LE ALTRE CAUSE

9.1 Le azioni esecutive e le altre cause pendenti a carico della società *(art. 14 ter, comma 2, con richiamo all'art. 9, comma 1, L. 3/2012)*

In linea con quanto già brevemente richiamato nelle pagine precedenti, la società è soggetta a diverse azioni di natura giudiziale, alcune ancora attualmente pendenti (*in primis* Esecuzione Immobiliare 129/2013) in ogni caso, tutte puntualmente descritte nella Relazione del Legale dei ricorrenti, Avv. A. Pangrazi Liberati (All. D).

In merito alla posizione fiscale della società, la medesima è stata puntualmente ricostruita nell'elenco dei creditori allegato alla presente domanda; non risultano esservi contenziosi pendenti con il fisco, come risultante dalla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Parma (All. AA).

9.2 Le azioni esecutive, le impugnazioni e le altre cause pendenti a carico dei soci, Sig. Bocelli Giovanni e Sig.ra Bandini Maria Grazia *(art. 14 ter, comma 2, con richiamo all'art. 9, comma 1, L. 3/2012)*

In linea con quanto già brevemente richiamato nelle pagine precedenti, i soci Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia, sono soggetti a diverse azioni di natura giudiziale, alcune ancora attualmente pendenti, *in primis* Esecuzione Immobiliare 81/2010, per il Sig. Giovanni, e quelle di impugnazione del conferimento in Trust ed in Fondo Patrimoniale dei beni di proprietà dei medesimi Sig. Bocelli e Bandini, azionate da alcuni creditori

(Banca Monte Spa, Italfondario Spa, Toscani Foraggi snc, ecc.); in ogni caso, tutte gli accadimenti di natura giudiziale sono puntualmente descritti nelle Relazioni del Legale dei Ricorrenti, Avv. A. Pangrazi Liberati (All. Z e Z bis)¹⁹.

In merito alla posizione fiscale delle due persone fisiche, le medesime sono state puntualmente ricostruite nell'elenco dei creditori allegato alla presente domanda; non risultano esservi contenziosi pendenti con il fisco, come risultante dalla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Parma (All. AB) per la Sig.ra Bandini Maria Grazia; mentre, relativamente al Sig. Bocelli Giovanni, risulta in esservi un ricorso Avverso un avviso di Liquidazione 2004 S. 1T N.012013-000 A.001 mot. D per l'anno di imposta 2004 (All. AC), deciso già in primo grado con esito favorevole all'ufficio per un importo di € 55.182,00. Di tale importo, si è comunque tenuto conto nella determinazione della massa passiva del Sig. Bocelli Giovanni.

9.3. La risalenza nel tempo degli atti di protezione del patrimonio da parte dei debitori impugnati dai creditori, l'assenza di atti in frode rilevanti e la diligenza dei Ricorrenti (art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012)

In merito agli atti dei debitori impugnati dai creditori preme precisare come, nell'anno 2007, fu realizzata una operazione finanziaria piuttosto complessa volta ad una riorganizzazione delle attività agricole da parte della famiglia Bocelli, come meglio rappresentata nelle pagine precedenti. In tale circostanza il padre/marito dei ricorrenti, avv. Gino Bocelli, era unico titolare della attività agricola e conseguentemente unico debitore delle Banche. La costituzione del Fondo Patrimoniale e del Trust da parte dei due ricorrenti (Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia), fu contestuale al rilascio di ulteriori copiose garanzie a favore delle Banche, concesse alle medesime, nell'ambito di un piano stragiudiziale con le stesse concordato.

¹⁹ Si precisa che la Sig.ra Bandini Maria Grazia, con l'assistenza dell'Avv. Federica Melandri, sta azionando una causa attiva, avverso l'Istituto Finanziario IBL SPA, con il quale ha in essere il rapporto di cessione del 5° dello stipendio; essendo attiva e di esito tutt'altro che certo, se ne è data notizia, ma non se né valutato l'eventuale impatto positivo ai fini della presente procedura, cosa che potrà effettuare all'esito della medesima causa, il Liquidatore.

E' sufficiente descrivere come addirittura la stessa Banca Monte Parma SPA, attrice in revocatoria di Trust e Fondo Patrimoniale dei Bocelli, ricoprisse il ruolo di advisor finanziario e di capogruppo con gli altri Istituti di credito, volto alla realizzazione di una operazione finanziaria che permettesse la continuità aziendale, a fronte del rilascio di ulteriori garanzie da parte dei componenti della famiglia Bocelli.

Sul punto, si rimanda all'atto di citazione in Appello notificato dai Ricorrenti a Banca Monte Parma s.p.a. (All. AD), nella narrativa del quale vengono compiutamente descritte le circostanze che hanno portato alla costituzione dei due strumenti di protezione del patrimonio, Fondo Patrimoniale e Trust, oltre che del rilascio delle garanzie fideiussorie.

Si è trattato di una iniziativa condivisa con i principali creditori del tempo ed, anzi, con gli stessi creditori pianificata, al tempo, priva di malizia e volontà segregativa da parte dei Ricorrenti. Si tratta, in ogni caso, di azioni compiute nel corso del 2007 e del 2008, quindi, oltre dieci anni fa. Questi atti di disposizione per il momento nel quale sono intervenuti, per le circostanze nelle quali si sono verificati (con il consenso dei principali creditori) e per la notevole dotazione patrimoniale dei Ricorrenti, all'epoca dei fatti, non integrano, in alcun caso, la previsione contenuta nell'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012, relativa agli atti in frode compiuti "negli ultimi 5 anni". In merito a tali eventi, i sottoscritti Ricorrenti, oltre a quanto sopra già richiamato, per mero scrupolo, precisano ulteriormente quanto segue:

a) Con le impugnazioni degli atti di conferimento in Trust ed in Fondo Patrimoniale (effettuati nel 2007 e nel 2008, quindi, in tempi non sospetti rispetto alla presente Procedura, peraltro la legge 3/2012, non esisteva, al tempo) e le Sentenze pronunciate dai Tribunali nei differenti gradi di causa, il patrimonio del Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia è stato reintegrato, per i creditori agenti, riacquisendo la medesima dimensione/consistenza esistente in precedenza, rispetto al compimento di tali atti di segregazione del Patrimonio.

Pertanto, **tali azione pregresse e risalenti nel tempo (oltre 10 anni, la legge 3/2012 analizza invece esclusivamente gli atti compiuti negli ultimi 5 anni)**, con l'esito vittorioso delle cause poste in essere dai creditori, è stato rimosso nei propri effetti, venendo meno, quindi, l'eventuale atto di riduzione della garanzia patrimoniale. Peraltro, i Ricorrenti con la presentazione di tale domanda, rinunciano a proporre ricorso in Cassazione avverso le Sentenze di Appello e si rendono disponibili, qualora il Liquidatore, nominato dal Giudice Delegato, lo ritenesse opportuno ovvero necessario ai fini di una migliore esecuzione della presente Procedura, a sciogliere volontariamente il Trust ed il Fondo Patrimoniale esistenti, onde rendere disponibili le somme derivanti dalla vendita a tutti i creditori (ripristinando integralmente la *par condicio creditorum*) e non esclusivamente a favore di quelli che hanno agito mediante le azioni revocatorie di cui sopra (a condizione, quindi, che sia dichiarata aperta la presente Procedura di Liquidazione da parte del Tribunale di Parma ex art. 14 quinquies L. 3/2012, entro 30 gg. dall'intervenuta comunicazione del Decreto di Apertura della Procedura provvederanno a sciogliere il Trust ed il F. Patrimoniale, All. AO);

b) Alcuni dottrina²⁰ e giurisprudenza²¹ ritengono che, ad avviso degli scriventi correttamente, nel caso della Liquidazione del Patrimonio, il requisito della meritevolezza, meglio sarebbe dire diligenza, non vada indagato nella fase di apertura della Procedura, in quanto requisito non richiesto dalla Legge 3/2012, ma esclusivamente nel momento successivo di richiesta del riconoscimento dell'esdebitazione, ex art. 14 *terdecies*, il quale, infatti, esplicitamente recita “*1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia*

²⁰ “Liquidazione del patrimonio: come accedere alla procedura”, articolo di Matteo Marcozzi, pubblicato sul sito www.altalex.com;

²¹ Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 11/05/2016, n.r.g. 92/2016 “*tale presupposto (la meritevolezza, nda) assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta del piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (art. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione della meritevolezza...*”.

cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri."

Soltanto, in tale momento successivo, pertanto, diventa indispensabile effettuare una valutazione della meritevolezza, meglio sarebbe dire diligenza, del debitore.

Si precisa, tuttavia, per mero scrupolo, anche al fine di agevolare l'OCC nella stesura della propria relazione particolareggiata, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 3, lettere a e b,²² che:

per il Sig. Bocelli Giovanni:

- Assunta pari a 100 la situazione debitoria attuale, solo **il 2,75%** circa è imputabile a somme direttamente a carico del Ricorrente (peraltro per quanto agli aspetti inerenti i

²² Le lettere sopra richiamate, dell'art. 14 ter, L. 3/2012, fanno riferimento alla *diligenza* e, quindi, *non alla meritevolezza* del debitore persona fisica, lettera a), ed *all'incapacità di adempiere* alle obbligazioni assunte, lettera b).

tributi ed i debiti previdenziali, questi comunque sono relativi alla propria qualità di imprenditore agricolo, attività da lui mai realmente esercitata) mentre il restante **97,25%** deriva dalla situazione debitoria dell'Az. Agricolo Casearia Brenova. Inoltre, stanti i cospicui beni patrimoniali ereditati, di valore nettamente superiore al milione di euro, come risulta in atti, il Sig. Bocelli Giovanni, al tempo, avrebbe potuto tranquillamente provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni personali (poche centinaia di migliaia di euro) se alle medesime non si fossero sommate quelle derivanti dall'Azienda Agricolo Casearia Brenova 1902 ovvero dalla medesima generate, ad esempio quelle legali.

per la Sig.ra Bandini Maria Grazia:

- Assunta pari a 100 la situazione debitoria attuale, solo **l'1,06%** circa è imputabile a somme direttamente a carico della Ricorrente, mentre il restante **98,94%** deriva dalla situazione debitoria dell'Az. Agricolo Casearia Brenova. Inoltre, stanti i cospicui beni patrimoniali ereditati, di valore pari a diverse centinaia di migliaia di euro, come risulta in atti, ed avendo un posto di lavoro a tempo indeterminato, la Ricorrente avrebbe potuto tranquillamente provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni personali (poche decine di migliaia di euro); peraltro, la Sig.ra Bandini paga puntualmente i propri creditori, come dimostrano i due finanziamenti personali in regolare ammortamento), se alle medesime non si fossero sommate quelle derivanti dall'Azienda Agricolo Casearia Brenova 1902 ovvero dalla medesima generate, ad esempio quelle legali.

* * * * *

CAPITOLO 10

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

10.1 Ulteriori informazioni e documentazione fornite ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 e 14 ter L. 3/2012

Ai fini del rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla normative vigenti, si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive e si allega, l'ulteriore documentazione successiva:

a) Stante la soggezione, dal 22/07/2008, al Contratto di Affitto di Azienda, stipulato con atto del Notaio, Dott. Marco Micheli, a favore della società Agricola S. Michele (All. AE), e la successive esecuzione, ancora in essere 129/2013, i beni della società in oggetto: non sono stati oggetto di alcun atto dispositivo, fatta salva la vendita effettuata nell'ambito della medesima esecuzione, nel corso del 2019 (fatt. del 29/05/2018, All. E)²³; la società Agricola Casearia Brenova, quindi, avendo affittato l'unica Azienda, dal 2008 non svolgeva alcun tipo di attività sociale (infatti, nel corso del 2009, precisamente il 23/04/2009, veniva posta in Liquidazione), limitandosi ad incassare "virtualmente" solo il canone di affitto, pari ad € 99.000,00, peraltro, tale incasso risultava appunto essere meramente nominativo, in quanto pignorato dalla Banca MPS.

I Liquidatori, mediante dichiarazione sostitutiva certificano tale condizione, sino alla data odierna (All. AF);

b) La Società Agricola Casearia Brenova 1902, essendo una Società Semplice Agricola, non era e non è tenuta ad effettuare alcun tipo di adempimento contabile, né risulta essere soggetta alla tenuta delle scritture contabili, ex art. 2214 del codice civile, fatta salva la tenuta della cosiddetta "contabilità agraria", peraltro ai soli fini fiscali, ex DPR 917/86, art. 32-34; quindi, la Società Agricola non era tenuta alla registrazione ed alla redazione ovvero conservazione sistematica di alcuna scrittura contabile (salvo quelle minime previste dal Regime Speciale IVA ex art. 34 DPR 633/72), né tantomeno alla redazione di alcun bilancio di esercizio.

Tuttavia, al fine di integrare correttamente le previsioni contenute nell'art. 14 ter,

²³ Eventuali ulteriori atti dispositivi eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni e, qui, non richiamati per eventuali dimenticanza, sarebbero in ogni caso da considerarsi non volontari, ma forzosi essendo riconducibili all'esecuzione 129/2013 ancora in essere; i medesimi in ogni caso sarebbero stati realizzati dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma, mediante Vendite competitive, ai prezzi delle stime richiesti dal Tribunale di Parma.

comma 2, che richiama appunto l'art. 9, comma 3, in merito alla tenuta delle scritture contabili, la ricorrente Società Agricola Semplice, ha provveduto a redigere, come previsto dalla giurisprudenza prevalente²⁴, una situazione patrimoniale ed economica, ai fini della massima trasparenza (All. AG), certificandone, sotto la propria responsabilità, la veridicità;

- c) Bocelli Giovanni imprenditore individuale, come da Visura allegata, essendo stato soggetto a regime agevolato dei “minimi” nel 2016 e nel 2017, attualmente essendo nell’ulteriore regime agevolato definite “forfettario”, non era tenuto a tenere alcuna scrittura né contabile, né fiscale; tuttavia, al fine di integrare correttamente le previsioni contenute nell’art. 14 ter, comma 2, che richiama appunto l’art. 9, comma 3, in merito alla tenuta delle scritture contabili, il Ricorrente, ha provveduto a redigere, una situazione patrimoniale ed economica, ai fini della massima trasparenza (All. AH), certificandone, sotto la propria responsabilità, la veridicità;
- d) In merito al rispetto di quanto previsto dall’art. 14 ter, commi 2 e 3, con richiamo all’art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire all’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, si precisa che i medesimi atti, relativamente ai Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia, sono correttamente riassunti negli allegati (All. AI). Appare, inoltre, evidente come essendo oggetto di numerose azioni esecutive, ormai da diversi anni, fosse alquanto difficile, da parte dei Ricorrenti, porre in essere atti dispositivi;
- e) In merito al rispetto di quanto previsto dall’art. 14 ter, comma 6, ed art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire elenco dei beni non ricomprendibili nella liquidazione accompagnato dall’elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della propria famiglia, richiamato quanto in precedenza già espresso, si

²⁴ Decreto del Tribunale di Cremona del 17/04/2014, n.4/2013 R.G., la quale espressamente prevede “...*le semplificazioni e le agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e Tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento - né possono essere un motivo ostativo di accesso alla medesima, n.d.r - che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, dal momento che intenda rientrare dalla propria esposizione...debba ormai rilevare - se del caso redigendo ex novo opportune documentazione riepilogativa - la propria situazione patrimoniale ed economica...principalmente a tutela dei creditori*”.

allegano rispettivamente le dichiarazioni formulate dai due Ricorrenti Persone fisiche, le ultime tre Dichiarazioni dei Redditi ed i relativi Certificati dello Stato di Famiglia (All. Y, AL, AM);

- f) In merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 ter, con richiamo all'art. 9, comma 2, L.3/2012, vale a dire attivo liquidabile, si rimanda agli allegati (All. I, M, O), in cui vengono puntualmente identificati i singoli beni, appartenenti alle single masse attive;

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto e relazionato, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 e succ. mod., tenuto conto che il Professionista, nella Relazione Particolareggiata, che si allega, rileva l'attendibilità della domanda proposta dalla scrivente, nonché attesta la veridicità dei dati, della documentazione da lui depositata e la fattibilità del Piano di Liquidazione, i Ricorrenti, come sopra identificati e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

INSTANO

a codesto Ill.mo Giudice Delegato, affinché voglia dichiarare aperta la procedura Liquidazione del Patrimonio, ex art. 14-ter L. 3/2012 e succ. mod. e conseguentemente nominare il Liquidatore, nonché adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 14-quinquies L. 3/2012 e succ. mod., producendo a tal fine la Domanda, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, e l'art. 14 ter, comma 3, della L. 3/2012, tra cui, in particolare:

- Elenchi di tutti i creditori dei debitori, con indicazione delle somme dovute;
- Elenchi di tutti i beni dei debitori;
- Elenco degli atti di disposizione compiuti dai Ricorrenti negli ultimi 5 anni;
- Dichiarazioni dei redditi disponibili degli ultimi 3 anni;
- Scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la

conformità all'originale²⁵, sostituite nel caso di specie da documentazione che consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica (All. AG ed AH);

- Attestazione della veridicità dei dati contenuti nella proposta e del piano di liquidazione redatte dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC;
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia, previa allegazione dei certificati di famiglia;
- Inventario di tutti i beni dei debitori;
- Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

nonché delle altre condizioni necessarie all'accesso delle presente Procedura, che si riservano, in ogni caso, di integrare con eventuale ulteriore documentazione che si ritenesse necessaria.

Inoltre, con il presente ricorso i Ricorrenti richiedono la sospensione immediata delle procedure cautelari od esecutive in essere ovvero future sui patrimoni immobiliari e mobiliari indicati ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione, ex art. 14 quinquies, comma 2, lettera b), al fine di consentire il corretto adempimento della presente Domanda, in particolare relativamente alle ipoteche giudiziali ed agli altri procedimenti esecutivi in corso e sopra correttamente e puntualmente richiamati, anche negli apposti allegati.

Nel caso della Ricorrente Sig.ra Bandini Maria Grazia, inoltre, si richiede l'immediata sospensione e la conseguente revoca definitiva, per quanto al periodo successivo all'apertura della Presente Procedura di Liquidazione del Patrimonio, della cessione del quinto²⁶ dello stipendio/pensione (nel caso di specie) ovvero delle delegazioni di pagamento effettuate a favore della IBL Banca Spa;

²⁵ L'Imprenditore Agricolo ex art. 2135 del cod. civ. non ha l'obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 cod. civ., tuttavia, come indicato dal Tribunale di Cremona, 17 Aprile 2014, per accedere alle procedure di sovraindebitamento "pur non essendo obbligato alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione dei bilanci, non è esonerato dal deposito di documentazione che consenta di ricostruire la situazione patrimoniale ed economica".

²⁶ In generale ed anche nella giurisprudenza di codesto On.le Tribunale di Parma, risulta ormai pacifico il fatto che il Ricorrente, nell'ambito di una procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento possa chiedere la revoca della cessione del quinto del proprio stipendio al fine di meglio organizzare la ristrutturazione dei propri debiti.

Ulteriormente, con il Presente ricorso i Ricorrenti persone fisiche richiedono che l'Ill.mo Giudice Delegato li autorizzi a rimanere negli immobili attualmente adibiti a casa di prima abitazione, sino al 15° giorno successivo, all'aggiudicazione definitiva dei medesimi; non avendo altro luogo presso cui poter dimorare.

Infine, si richiede che, vengano stabiliti:

- a) le idonee forme di pubblicità della presente procedura di liquidazione, anche tramite annotazione nel Registro delle Imprese e Trascrizione, a cura del nominato liquidatore, del decreto di ammissione sui beni immobili e mobile registrati;
- b) i limiti di quanto occorre al mantenimento dei Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, L. Sovraindebitamento;

I Ricorrenti si dichiarano, altresì disponibili ad ogni altro adempimento, indicato da codesto Ill.mo Giudice Delegato, rimanendo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ed ogni integrazione ed a depositare ogni altro documento che fosse ritenuto necessario.

Parma, 16/10/2019

Sig. Bocelli Gino per Società Brenova



Sig. Bocelli Giovanni



Sig.ra Bandini Maria Grazia



Avv. Alberto Pangrazi Liberati

Si producono i seguenti documenti tramite supporto informatico (chiavetta USB):

- All. A1, 2, 3. Istanze per la nomina dei gestori della Crisi da Sovraindebitamento;
- All. A Bis. Sentenza di non fallibilità Azienda Agricola Casearia Brenova;
- All. B. Visura Storica CCIAA di Parma;
- All. C. Relazione Particolareggiata del Gestore/OCC;
- All. D. Elenco Esecuzioni e cause in corso avverso Azienda Agricola Brenova;
- All. E. Fattura IVG di vendita del compendio immobiliare nell'ambito dell'Esecuzione 129/2013;
- All. F. Elenco delle società di cui risulta essere socio od amministratore Bocelli Giovanni, con Visura;
- All. G. Visura Impresa/Posizione Iva Sig. Bocelli Giovanni;
- All. H. Elenco delle società di cui risulta essere socio od amministratore Bandini Maria Grazia, con Visura;
- All. I. Inventario dei Beni della Società Agricola Brenova 1902;
- All. I Bis. Perizia Geom. Gianni Gualerzi;
- All. L. Elenco dei Creditori della Società Agricola Brenova;
- All. L Bis. Elenco dei Creditori della società fornito dall'ex Curatore Fallimentare, Dott. L. Marino;
- All. M. Inventario dei Beni del Sig. Bocelli Giovanni;
- All. M Bis. Perizia Geom. Stefano Rolli;
- All. M Ter. Perizia Geom. Arturo Cattini;
- All. N. Elenco dei Creditori del Sig. Bocelli Giovanni;
- All. O. Inventario dei Beni di Bandini Maria Grazia;
- All. O Bis. Stima Tecnocasa;
- All. P. Elenco dei Creditori di Bandini Maria Grazia;
- All. Q. Visure al PRA;
- All. R. Sentenza contro impresa Mariotti Giovanni;
- All. S. Estratto di conto corrente Esecuzione n. 129/2013;
- All. T. Dichiarazioni dei Redditi degli anni 2015, 2016, 2017;
- All. U. Atto inerente il Trust;
- All. V. Atto di Fondo Patrimoniale;
- All. Z e Zbis. Relazioni Avv. Pangrazi Esecuzioni e cause in corso, Sigg. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia;
- All. W. Elenco dei beni che i ricorrenti chiedono di poter trattenere, sostituendoli con somme apportate da terzi;
- All. Y. Spese necessarie per il sostentamento dei Sigg. Bocelli e Bandini;

All. Y Bis. Schemi inerenti le masse contrapposte Attivo/Passivo delle tre posizioni per le quali si ricorre;

All. J. Compensi preconcordati e prededucibili Studio Roberti Giorgi & Associati ed Avv. A. Pangrazi Liberati;

All. AA. Certificato Carichi pendenti Az. Agricola Brenova;

All. AB. Certificato Carichi pendenti Bandini Maria Grazia;

All. AC. Certificato Carichi pendenti Bocelli Giovanni;

All. AD. Atto di Citazione in Appello dei Ricorrenti contro azione di revoca del Trust e del Fondo Patrimoniale;

All. AF. Certificazione Liquidatore Brenova assenza redditi e beni mobili;

All. AG. Situazione Patrimoniale e Conto Economico Brenova, anni 2016, 2017, 2018;

All. AH. Conto Economico e Stato Patrimoniale Sig. Bocelli Giovanni, anni 2016, 2017, 2018;

All. AI. Atti Dispositivi dei Sig. Bocelli Giovanni e Bandini Maria Grazia;

All. AL. Certificato di Stato di Famiglia Bandini Maria Grazia;

All. AM. Certificato Stato di Famiglia Bocelli Giovanni;

All. AN. Elenco delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili;

All. AO. Impegno dei Ricorrenti Bandini Maria Grazia e Bocelli Giovanni a revocare atti dispositive, Impegno del Trustee a compimento atti necessari, Impegno Coniuge Bocelli a rinuncia diritti;